

CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A FIGLI DISABILI

Articolo 28 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua pari a Euro 3.000.000,00 la Fondazione eroga, agli iscritti, per ogni figlio titolare di certificazione che riconosca la diagnosi o classificazione medica dello stato di disabilità con condizioni di gravità, un contributo di importo pari Euro 4.500,00 annue.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, è erogata una sola prestazione.

Il contributo è erogato, a seguito di prenotazione, alle domande presentate nelle modalità di cui ai successivi articoli.

Articolo 29 - Requisiti

Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data della domanda, debbono possedere i seguenti requisiti:

- ✓ essere un iscritto in attività, ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia, oppure essere titolari di una pensione diretta Enasarco;
- ✓ essere in possesso di una anzianità contributiva al 31/12/2024 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2023-2024) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale.

Il figlio con disabilità deve essere fiscalmente a carico dell'iscritto al 50% oppure al 100%.

Le domande presentate con allegato il modello ISEE attestante un valore non superiore a 40.000,00 euro saranno evase prioritariamente.

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale, possono beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta con le modalità indicate nelle Disposizioni Generali - Modalità di presentazione - del presente Programma.

Articolo 30 - Domande

Le domande sono presentate esclusivamente *on-line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti sul sito della Fondazione www.enasarco.it.

Articolo 31 - Prenotazione del contributo e modalità di erogazione

La presentazione della domanda, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web disponibile nell'area riservata, costituisce titolo per la prenotazione del contributo.

La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell'ipotesi di possesso dei requisiti previsti dall'art. 29 e della documentazione prevista dall'art. 32.

Le domande sono evase secondo l'ordine cronologico di arrivo e il contributo è erogato, previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 29 e della documentazione richiesta dall'art. 32, nei limiti dello stanziamento annuale.

Le domande di contributo per assistenza a figli disabili di cui alla lettera a) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione del presente Programma pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

La presente disposizione non si applica alle domande di cui ai punti b) e c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione - del presente Programma, che verranno evase e soddisfatte nei termini e modi previsti dalle citate Disposizioni Generali.

Articolo 32 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 30 è la seguente:

1. copia della certificazione contenente la diagnosi o classificazione medica dello stato di disabilità con condizioni di gravità del figlio riconosciuto ex art.3, comma 3, della Legge 104 del 1992, o ex lege 18/1980 così come modificata dall'art. 1 della Legge n.508/1988 e attestata da certificazione rilasciata dalla apposita Commissione Asl o INPS ovvero accertata da altro provvedimento;
2. modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, se l'Iscritto sceglie di dichiarare il reddito;
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 comprovante il carico familiare previsto dai requisiti. In assenza della copia del documento di identità, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida.

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma o la errata regolarizzazione (avvenuta anche prima dei termini stabiliti) determina la reiezione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto il contributo risulta validamente prenotato al momento della ricezione della documentazione richiesta.

Articolo 33 - Termine di presentazione delle domande

Le domande sono presentate entro il 31/12/2025.

Qualora la condizione di disabilità sia stata accertata dai competenti organi dell'INPS nell'anno successivo con decorrenza antecedente al 01/01/2026, la domanda potrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di definizione dell'accertamento, ferma restando la disponibilità del relativo budget.

Articolo 34 - Definizione del procedimento

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito dell'istruttoria amministrativa entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Articolo 35 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.